

**FONDAZIONE
"INNOCENTA ZANETTI E ANGELO
COMINELLI"
Onlus**

**ORGANISMO DI VIGILANZA
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**

REGOLAMENTO

REV.N. 2 DELL'APRILE 2013 DELIBERA N.32 DEL 15/04/2013

- Articolo 1 NATURA
- Articolo 2 OBIETTIVI
- Articolo 3 CAUSE DI INELEGGIBILITA'
- Articolo 4 COSTITUZIONE-COMPOSIZIONE
- Articolo 5 DURATA DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA
- Articolo 6 IL PRESIDENTE
- Articolo 7 COMPENSI
- Articolo 8 CONVOCAZIONE
- Articolo 9 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
- Articolo 10 APPROVAZIONE DELLE DECISIONI
- Articolo 11 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI
- Articolo 12 TAVOLO TECNICO
- Articolo 13 COMPITI E FUNZIONI
- Articolo 14 REGOLE DI FUNZIONAMENTO
- Articolo 15 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO
- Articolo 16 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
- Articolo 17 FLUSSI DI INFORMAZIONI
- Articolo 18 COMPETENZE DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
- Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 NATURA

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell' (OdV) della Fondazione "Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli" Onlus di Castiglione delle Stiviere (Mn).

Articolo 2 OBIETTIVI

Il OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Codice Etico e sui modelli organizzativi adottati.
L'Organismo di Vigilanza è indipendente e autonomo rispetto ai vertici della Fondazione .

Articolo 3 CAUSE DI INELEGGIBILITA'

Non può essere nominato componente del OdV colui/colei che:

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria (salvi gli effetti della riabilitazione)
- è stato condannato con sentenza passata in giudicato (fatti salvi gli effetti della riabilitazione):
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria, tributaria
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo
 - alla reclusione per un periodo non inferiore ai sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti (false comunicazioni sociali, violazioni di obblighi degli amministratori, omissione/esecuzione tardiva di denunce o comunicazioni) nel titolo XI del Libro V ("Disposizioni penali in materia di società e consorzi") del Codice Civile e nel Regio Decreto n. 267/1942

Articolo 4 COSTITUZIONE-COMPOSIZIONE

Il OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
E' costituito da tre componenti titolari, tra i quali almeno uno è esterno.

Articolo 5 DURATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il OdV rimane in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile.

I singoli componenti possono essere sostituiti con decisione del Consiglio di Amministrazione per dimissioni o per revoca degli stessi, previa giusta causa.

L'OdV viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora non si riunisca entro nove mesi dall'ultima convocazione o in caso di mancata trasmissione della relazione annuale di cui all'Art.12.

L'OdV si avvale del Direttore della Fondazione che svolge le funzioni di segretario. Il segretario cura la redazione del verbale delle sedute e lo sottoscrive insieme a tutti i componenti.

Articolo 6 IL PRESIDENTE

Uno dei tre componenti l'OdV assume le funzioni di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione designa, tra i tre componenti, il Presidente.

Compete al Presidente:

- a) convocare l'OdV
- b) indicare l'ordine del giorno

Articolo 7 COMPENSI

Ai componenti esterni dell'OdV non è riconosciuto alcun compenso e quindi nessun costo è a carico della Fondazione.

Articolo 8 CONVOCAZIONE

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti almeno una volta ogni sei mesi. Nella convocazione - da effettuarsi con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo motivi particolari d'urgenza - deve essere indicato l'ordine del giorno. La convocazione deve essere trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le riunioni si svolgono, di norma, presso la sede legale della Fondazione in Via Garibaldi 67 a Castiglione delle Stiviere.

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti.

Articolo 10 APPROVAZIONE DELLE DECISIONI

Se i componenti dell'Organismo di Vigilanza non hanno un indirizzo unanime sulle questioni inserite nell'ordine del giorno, ciascun membro - che ha diritto a un voto - può chiedere che si proceda a votazione.

Le decisioni dell'OdV sono adottate con il consenso della maggioranza dei membri del Comitato di Valutazione presenti.

Qualora a una seduta partecipino solo due componenti e la votazione risulti in pareggio, prevale il voto del Presidente.

Delle operazioni di voto deve essere dato atto nel verbale, con la segnalazione di eventuali astensioni e con l'annotazione delle osservazioni del membro risultato in minoranza, laddove questi lo richieda.

Articolo 11 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che viene sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato alla riunione e, debitamente sottoscritto, deve essere allegato nell' apposito libro verbali, custodito presso la Segreteria dell' OdV.

Articolo 12 TAVOLO TECNICO

L'Organismo di Vigilanza si avvarrà permanentemente di un consulente in materia di sicurezza, che relazionerà formalmente ogni tre mesi circa lo stato della prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro così come previsto dal modello organizzativo. Il consulente potrà richiedere al Presidente dell'OdV la convocazione d'urgenza dell'organismo ove ne ricorrano motivati presupposti. Potrà inoltre, ove ne ricorra il caso avvalersi di tavoli tecnici tematici per porre in essere necessari approfondimenti.

L'ODV proporrà al Cda una rosa di tecnici di provata competenza per lo svolgimento della consulenza.

Articolo 13 COMPITI E FUNZIONI

L' OdV svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ed osservanza del Codice Etico con verifica circa la coerenza tra i comportamenti teorici ed i comportamenti di fatto
- analisi dell'adeguatezza del Modello Organizzativo con l'effettiva capacità di prevenire concretamente i comportamenti non voluti
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello Organizzativo
- proposte d'aggiornamento del Codice Etico, del Regolamento e del Modello Organizzativo qualora le analisi operate rendano necessario effettuare adeguamenti in caso di:
 - rilevanti modifiche dell'assetto o delle funzioni aziendali
 - a seguito di significative modifiche normative
- richiede al Tavolo Tecnico di cui all'Art. 12 le relazioni previste
- predisporre una relazione informativa annuale al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di verifica e controllo effettuata.

Articolo 14 REGOLE DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di vigilanza deve poter operare nelle condizioni migliori per svolgere le proprie funzioni. Le seguenti regole disciplinano il funzionamento dell'OdV:

- insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV da parte di altri organismi aziendali.

- libero accesso a tutte le funzioni aziendali, senza necessità di alcun consenso preventivo, per ottenere informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività
- collaborazione e ausilio di tutte le componenti aziendali e dei professionisti esterni
- utilizzo, anche se non esclusivo, di un locale idoneo all'interno della sede della Fondazione con relative attrezzature ed arredi per svolgere riunioni e audizioni.
- Disponibilità di consulenti in grado di dare i necessari supporti tecnici
- L'OdV, qualora accerti una violazione del Modello Organizzativo che può configurarsi come ipotesi di reato, informa tempestivamente la Direzione Amministrativa ed il Presidente della Fondazione affinché intervengano per impedire la commissione del reato stesso.

Articolo 15 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Qualora vengano segnalate all'OdV violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo, la Segreteria dell'Organismo ne dà immediata comunicazione, in forma riservata, ai membri che valutano, preliminarmente e senza particolari formalità, innanzitutto l'attendibilità della segnalazione.

L'OdV può delegare funzioni istruttorie in merito alle segnalazioni ad uno o più dei suoi componenti o ai Tavoli Tecnici i quali riferiranno allo stesso al fine di adottare le conseguenti determinazioni.

In casi di particolare gravità, i membri dell'OdV convocano d'urgenza un'apposita riunione e trattano il tema nell'ordine del giorno della successiva riunione prevista.

Nel corso delle riunioni deve essere inserito nel verbale ogni segnalazione pervenuta, anche quelle ritenute prive di fondamento.

Nel corso delle indagini avviate, l'OdV può convocare l'autore della segnalazione e/ o la persona interessata dalla segnalazione.

Una volta vagliata la segnalazione, l'OdV trasmette una nota con le sue osservazioni, al Presidente della Fondazione e al Direttore, che investe della questione gli uffici competenti.

Qualora l'OdV rilevi che possano configurarsi ipotesi di reato o violazioni al Codice Etico in capo alla Direzione, le segnalazioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri dell'OdV sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni e sono altresì assoggettati agli obblighi di legge inerenti la privacy.

Articolo 16 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L'OdV può chiedere ai Responsabili delle singole Unità Operative, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto ed effettuare verifiche ed accertamenti diretti.

Chiunque all'interno della Fondazione è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività dell'OdV.

Le richieste dell'OdV devono essere evase senza ritardo e comunque nel rispetto del termine assegnato dall'OdV stesso.

Articolo 17 FLUSSI DI INFORMAZIONI

I flussi verso l'Organismo di Vigilanza sono costituiti da:

- informazioni richieste dall'OdV nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di verifica e vigilanza;
 - relazioni dei Tavoli Tecnici;
- informazioni raccolte in merito all'applicazione del Codice Etico;
- segnalazioni fornite dal Dirigente, dal Medico Responsabile o dai responsabili dei servizi sulle anomalie riscontrate nell'espletamento della propria attività;
- informazioni dai vari responsabili dei servizi in merito all'applicazione del Modello Organizzativo;
- informazioni relative ai procedimenti disciplinari per violazione dei principi e valori contenuti nel Codice Etico.
- segnalazioni da parte dell'OdV di accertamento di violazione del Codice Etico che possono configurarsi come ipotesi di reato;
- segnalazioni da parte dell'OdV di violazione del Codice Etico non configurabili come ipotesi di reato
- segnalazioni da parte dell'OdV di accertata violazione del Codice Etico che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione

Articolo 18 COMPETENZE DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina i Tavoli Tecnici a seguito di proposta dell'OdV
- Approva il Codice etico, il Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e il Modello Organizzativo;
- Comunica alle strutture aziendali i componenti dell'organo di vigilanza ed i suoi poteri

Il Direttore Segretario:

- riceve le segnalazioni dall'OdV e recepisce le proposte di variazione/adeguamento di concerto con il Consiglio di Amministrazione
- svolge l'attività di segretario delle riunioni dell' OdV.

Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normativa vigente.